



# **“CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA”**

**OLBIA giovedì 26 aprile 2018**

**Sala Aeroporto Costa Smeralda**

**Il coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione  
ruolo e responsabilità**

I Sessione dalle ore 9,00 alle ore 13,00

II Sessione dalle ore 14,30 alle ore 18,30

**relatore dott. ing. *Giovanni Tolu***

# Attori e Scenari




- Il **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)**
- Il **Responsabile dei lavori/RUP**
- Il **Committente**
- Il **Datore di lavoro**

- Cantieri temporanei e mobili nell'ambito dei **Lavori Pubblici e Privati**

Secondo l'art. 34 c. 1 della L.R. n.8 del 13.03.2018 il ruolo del RUP, nel progetto del contratto pubblico, che comprende le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione e ricoperto dalla figura del "responsabile del progetto" (vedi sessione pomeridiana)

# Il CSP nei Cantieri temporanei o mobili



# Dove nasce il ruolo del coordinatore

- Il **COORDINATORE DELLA SICUREZZA** è una figura professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la **sicurezza sul lavoro** e la **regolarità dei cantieri temporanei e mobili**. Dei cantieri edili ad esempio e in generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (Testo unico Allegato X)”.
- È una figura chiave, che si trova nella **posizione intermedia**, di ponte, tra i **committenti** e i **progettisti** ai quali spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, delle ditte sul campo e degli operai. È una figura che **ha due parti**, due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e paralleli **che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti**. Parliamo del *coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione* e del *coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione*.
- **Tre sono i testi di legge chiave** sui quali si basa il ruolo del responsabile della sicurezza nei cantieri, in riferimento ovviamente a entrambi gli aspetti citati. Tre testi che in ordine cronologico sono: **Decreto legislativo 626/94** noto a tutti come 626; **Decreto legislativo 494/96** "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", e infine ovviamente il **Testo unico sulla sicurezza D.lgs. n° 81 08**.

# Il vigente quadro normativo

Attualmente la materia è regolamentata da:

- **il D.lgs. n° 81/08** (*T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro*)

Sostituisce il D.Lgs. 494/96 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" così come modificato e integrato dal D.Lgs. 528/99.

- **il D.Lgs. 50/2016 - art. 23** - (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) – **c. 3** - Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'[articolo 216, comma 4](#).

- **Art. 216 c. 4 – D.lgs. 50/2016**

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'[articolo 23, comma 3](#), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla [parte II, titolo II, capo I \(articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione\)](#), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate [del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#).

- **D.P.R. 207/2010 - Art. 39 - Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera**

1. Il **piano di sicurezza e di coordinamento** è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene **misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile** ed è redatto secondo quanto previsto nell'[allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'[articolo 16, comma 1](#), punto a.2).

**Art. 16 c. 1 – punto a.2) – D.P.R. 207/2010 - QUDRI ECONOMICI**  
**“a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta”**

- 2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare **la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative** di progetto, deve prevedere **l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi** in riferimento all'area e all'organizzazione dello **specifico cantiere**, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

AD OGGI NON E' STATO ADOTTATO UN DECRETO ATTUATIVO O DELLE LINEE GUIDA ANAC DEL D.lgs. 50/2016 RIGUARDANTI IL RUOLO E LE RESPONSABILITA' DEL CSP PERALTRO GIA' CONTEMPLATE NEL D.lgs. 81/08 - (a breve dovrebbero arrivare le linee guida sulla progettazione)

IL D.lgs. 50/2016 non ha introdotto novità: NULLA E' CAMBIATO IN MERITO AL RUOLO E ALLE RESPONSABILITA' DEL CSP RISPETTO A QUANTO CONTENUTO NEL D.lgs. 81/08.

**N.B. :** Il D.lgs. n° 163/06 si applica ancora per i *lavori per i quali il bando di gara è stato pubblicato antecedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 (19 aprile 2016).*

**Art. 131 - c. 3 - D.lgs. n° 163/06**

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (*ora D.Lgs. n. 81 del 2008*), ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. ....

**CIRCA I DOCUMENTI DELLA SICUREZZA PER I CANTIERI  
TEMPORANEI O MOBILI E  
QUINDI IL RUOLO E RESPONSABILITA' DEL CSP SI RIMANDA  
AL D. lgs. 81/08**



## Requisiti professionali del CSP e CSE (art. 98 D.lgs. 81/08)

- a) **laurea magistrale** conseguita in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, ovvero laurea specialistica conseguita in architettura e ingegneria, in scienze e tecnologie agrarie, in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, in scienze geologiche, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, **nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno**;
- b) **laurea** conseguita ingegneria, scienze dell'architettura, scienze e tecniche dell'edilizia, **nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni**;
- c) **diploma** di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, **nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni**.

- **Possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale**, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'[allegato XIV](#), sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Obbligo di aggiornamento di cui all'[allegato XIV](#)**

- E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio.

### **Obbligo di trasmissione da parte del CSP dei requisiti**

- Trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

# Obbligo di nomina del C.S.P. e del C.S.E.

- E' obbligo del Committente/Responsabile dei lavori (art. 90 D.Lgs. 81/08).
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, **anche non contemporanea**, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (art. 90 c.3).
- Tale disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (art. 90 c. 11).
- Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90 c.6).

- Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere (art. 90 c.7).
- **La mancata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro.**
- Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti, sia il coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90 c.8).
- Nel caso di più imprese esecutrici, **anche non contemporanea**, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese e anche nel caso di lavori privati non soggetti a permesso a costruire.

- In caso di **MANCATA NOMINA DEL CSP**, il Committente o Responsabile dei Lavori è punibile con **l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro**.

**N.B. E' POSSIBILE AVERE CANTIERI  
TEMPORANEI O MOBILI ANCHE  
NELL'AMBITO DI FORNITURE O DI SERVIZI  
PER CUI POTREBBE ESSERE NECESSARIO  
NOMINARE IL CSP NELL'AMBITO  
DELL'ESECUZIONE DI UNA FORNITURA O  
UN SERVIZIO**

# Obblighi del Coordinatore per la progettazione (CSP) (art. 91 D.lgs. 81/08)

1. Durante **la progettazione** dell'opera e comunque **prima della richiesta di presentazione delle offerte**, il coordinatore per la progettazione:

a) **redige il piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'[articolo 100, comma 1](#), i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'[allegato XV](#).

b) **predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera**, i cui contenuti sono definiti all'[allegato XVI](#), contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il **fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria** di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#);

b-bis)coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 (scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente).

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, **la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione.** Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 104, comma 4-bis](#).

L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

- In caso di MANCATA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI CUI ALL'ART. 91, il C.S.P. è punibile con **l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.**

**N.B. IL CSP E' FIGURA "ATTIVA" DURANTE LA PROGETTAZIONE**



# MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- Il consulente (CSP) incaricato del servizio procede secondo le seguenti fasi e si interfaccia con il Committente e il Progettista dell'opera al fine di:
  - ✓ raccogliere i dati e le informazioni necessarie;
  - ✓ verificare la documentazione presente e disponibile;
  - ✓ visitare i luoghi di lavoro.
  - ✓ Redige la Relazione Tecnica con gli allegati necessari.
  - ✓ Consegna e commenta, con l'interlocutore definito, la documentazione redatta.



L'ONERE DEL CSE DI SVOLGERE LE FUNZIONI DEL CSP E REDIGERE IL PSC (RIFERITO AL RUOLO DI CUI ALL'ART. 91 C. 1 - lett. b-bis) (coordinare le scelte architettoniche, tecniche ed organizzative in fase di progettazione) RAPPRESENTA UN COMPITO DI GRANDE DIFFICOLTA' NEL CASO DI CUI ALL'ART. 90 C. 11 (lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000) IN QUANTO DEVE SVOLGERE UN'AZIONE DI CORDINAMENTO E REDIGERE IL PSC A PROGETTAZIONE APPROVATA E SPESSO AD OPERA APPALTATA.

# SENTENZE

## Cassazione Penale 18472 del 4/3/2008

In tema di infortuni sul lavoro il coordinatore per la progettazione ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzatura per tutta la durata dei lavori; diversamente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ha i compiti di cui all'art.5.

Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

In applicazione del principio la Corte, in un caso in cui l'imputato rivestiva entrambe le qualifiche, ha ritenuto che le giustificabili lacune del piano di sicurezza redatto in qualità di **coordinatore per la progettazione** avrebbero dovuto essere colmate attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che competeva allo stesso imputato in qualità di **coordinatore per l'esecuzione**, e la cui omissione comportava la sua responsabilità in ordine al sinistro verificatosi.

## La Cass. Pen. Sez. III – sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008

La Cass. Pen. ha ritenuto non adeguato il PSC redatto da un CSP osservando che *“l'imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto, ... al mero assemblamento informatico di **astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni**, ... la relazione tecnica de qua è solo un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto”*.

Dunque il CSP deve porre particolare cura nel predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (CSP), perché in caso diverso potrebbe subire una condanna in caso di infortunio.

Nella stessa sentenza si sottolinea altresì che **“quanto all'altra imputazione, che attiene al piano di sicurezza disciplinato dall'art. 12, la sentenza nota in primo luogo che in esso mancava la stima dei costi (non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici) necessari per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori.**

Nel piano sicurezza mancava anche, come ricorda la impugnata sentenza, la indicazione delle misure volte a prevenire i rischi connessi alla presenza nel cantiere di più imprese e non è dubbio che tale presenza dovesse essere prevista ed anzi in concreto sia stata prevista".

**L'obbligo del fascicolo non di rado è trascurato**, ed è piuttosto diffuso il malcostume di non redigerlo, ma non si tratta solo di una **prassi consuetudinaria scorretta**, si tratta di un **reato penale vero e proprio** che ha già portato i coordinatori negligenti a subire una condanna definitiva, come ad esempio nella sentenza, nella quale ad un certo punto così si argomenta: “Orbene l'imputato, come emerge dai capi di imputazione, fu investito - evidentemente perché il cantiere aveva le caratteristiche appena indicate - dell'uno e dell'altro ruolo e proprio nella veste di coordinatore per la progettazione **gli è stata contestata la mancata predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori. Questo fascicolo è documento distinto e separato dal piano di sicurezza e coordinamento** come è bene evidenziato dalla circostanza che il contenuto del primo trova la sua specifica disciplina nel D.lgs. n. 494 del 1996, art. 4, lett. b) mentre il secondo è distintamente disciplinato nel successivo art. 12”



**“CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA”**  
**OLBIA giovedì 26 aprile 2018**  
**Sala Aeroporto Costa Smeralda**

Il coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione  
ruolo e responsabilità

*Grazie per l'attenzione*

relatore dott. ing. *Giovanni Tolu*